



Comitato esecutivo del 19 gennaio 2016

Punto 3 all' ODG

Stato di avanzamento delle attività associative sulla regolamentazione del factoring

ALLEGATO 3.1

Lettera Banca su trattamento in CR delle cessioni PA rifiutate dal debitore, che prevede la segnalazione fra gli anticipi SBF (invece che nel factoring), per non segnalare il debitore a cui la cessione non è opponibile



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

BDI BDI_RM
Reg. Uff. P

Prot. N° 1363119/15 del 23/12/2015

SEDE DI MILANO (135)
DIVISIONE RELAZIONI INTERMEDIARI
E CLIENTI (036)

Rifer. a nota n. del Spett.le Intermediario

Classificazione IX 4 1

Oggetto Operazioni di cessione di crediti rifiutate dalla Pubblica Amministrazione in qualità di debitore ceduto. Criteri di segnalazione in Centrale dei Rischi.

Si fa seguito ai quesiti ricevuti in merito alle modalità di segnalazione in Centrale dei rischi di operazioni di cessione di crediti non accettate o rifiutate dalla Pubblica Amministrazione in qualità di debitore ceduto.

Al riguardo si osserva preliminarmente che l'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 (Codice Appalti), rubricato "Cessione di crediti derivanti dal contratto", prevede che:

«[...] Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrice (secondo comma).

Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione" (terzo comma) [...]

Nel caso di cessione di crediti derivanti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, il rifiuto manifestato dalla Pubblica amministrazione (PA)/stazione appaltante, in qualità di debitore ceduto rende quindi **inopponibile la cessione alla Pubblica amministrazione medesima**, ferma restando la validità dell'operazione tra cedente e cessionario. La cessione, pertanto, non spiega effetti nei confronti della PA, la quale è debitrice verso il cedente.

Nei casi della specie, in ragione dell'inopponibilità derivante dal rifiuto, ai fini della segnalazione in Centrale dei rischi, non deve essere segnalato il valore nominale dei crediti acquisiti a nome del debitore ceduto - PA, nella categoria di censimento crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti e gli anticipi concessi dall'intermediario sono convenzionalmente assimilati a finanziamenti s.b.f.,



indipendentemente dal tipo di operazione posta in essere con il cedente (factoring, operazioni di acquisto di crediti con pagamento del prezzo a titolo definitivo e altre cessioni del credito).

In particolare:

- gli anticipi concessi dall'intermediario, a fronte dei crediti ceduti, sono segnalati a nome del cedente nei rischi autoliquidanti, con tipo attività (69) "anticipo s.b.f., anticipi su fatture e altri anticipi su effetti e documenti rappresentativi di crediti commerciali";
- alla scadenza dei crediti è dovuta la segnalazione nella categoria di censimento rischi autoliquidanti - crediti scaduti a nome del soggetto cedente . Inoltre, nel caso di inadempimento del cedente, gli anticipi sono segnalati nei rischi a revoca o a sofferenza (ove ne ricorrano i presupposti) sempre a nome del cedente.

Si inviano distinti saluti.

IL VICE DIRETTORE REGGENTE

Firmato digitalmente da
GIOVANNI MARIO ALFIERI